



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI
**SCIENZE UMANISTICHE
E SOCIALI**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI

REGOLAMENTO

(ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 240/2010 e degli artt. 36 e seguenti dello Statuto dell'Autonomia)

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (di seguito per brevità indicato come "Dipartimento") dell'Università degli Studi di Sassari (di seguito denominata "Ateneo"), secondo quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti dello Statuto dell'Autonomia.

Articolo 2 - Natura e funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura su cui si fonda l'organizzazione della ricerca e della didattica, costituita sulla base del progetto scientifico e didattico presentato all'Ateneo.

2. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività – rivolte all'esterno – ad esse correlate o accessorie; a tali fini determina le politiche di reclutamento del personale docente.

3. Nel rispetto dell'autonomia e della libertà del singolo docente, il Dipartimento organizza, gestisce e promuove:

- a) le attività di ricerca scientifica, favorendo la collaborazione fra le diverse aree del sapere e l'interdisciplinarietà;
- b) le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca, dei master universitari;
- c) le attività di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita, finalizzate all'inserimento nel mondo universitario prima e nel mondo del lavoro e delle professioni dopo;
- d) le attività di consulenza scientifica e tecnologica, correlate e accessorie alle sue funzioni, svolte sulla base di contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati;
- e) l'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;
- f) i corsi di perfezionamento e le altre attività di formazione.

Esercita, inoltre, le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia, dai regolamenti.

Articolo 3 - Caratteri e organizzazione

1. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità e dal regolamento generale di Ateneo.

2. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio del Dipartimento;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta.

Nell'ambito del Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.

3. La composizione, l'organizzazione e le funzioni degli organi del Dipartimento sono regolate dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo e, nei limiti da essi stabiliti, dal presente regolamento.

4. Il Dipartimento assicura il rispetto di una equilibrata rappresentanza di area scientifico-disciplinare e di genere nella composizione dei propri organi; assicura, altresì, gli spazi necessari e le strutture per svolgere l'attività didattica e di ricerca.

5. Gli afferenti contribuiscono alle spese generali del Dipartimento con i finanziamenti delle loro ricerche. La quota percentuale è stabilita da apposita delibera.

6. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, che svolge le funzioni indicate dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal presente regolamento.

Articolo 4 - Consiglio del Dipartimento

- 1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento.
- 2. In particolare, il Consiglio di Dipartimento:
 - a) delibera sull'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
 - b) delibera le variazioni agli stanziamenti previsionali di bilancio;
 - c) approva, su proposta del Direttore, i documenti di programmazione e di rendicontazione;
 - d) adotta i regolamenti del Dipartimento, delle eventuali strutture di raccordo, della Scuola di Dottorato di ricerca e delle eventuali Scuole di specializzazione;
 - e) adotta il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
 - f) richiede l'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata;
 - g) approva il piano dell'offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;
 - h) attribuisce le responsabilità didattiche ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;
 - i) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca e di didattica;
 - j) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;
 - k) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai docenti afferenti;
 - l) promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
 - m) promuove i servizi di supporto e di orientamento per gli studenti;
 - n) approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati;
 - o) trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta;
 - p) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti.
- 3. Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:
 - a) il Direttore del Dipartimento;
 - b) i docenti afferenti al Dipartimento;
 - c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnati al Dipartimento, in proporzione di

uno ogni venti docenti;

- d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, in misura pari al 15 per cento dei componenti del Dipartimento, i quali restano in carica per due anni;
- e) un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;
- f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente;
- g) il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo;
- h) un rappresentante degli specializzandi e dottorandi di ricerca, che resta in carica per due anni, eletto da entrambe le categorie.

- 4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
- 5. Per la validità delle deliberazioni si rimanda alle disposizioni in merito contenute nel Regolamento generale di Ateneo e nello Statuto dell'Autonomia.
- 6. Il Consiglio del Dipartimento può istituire una o più commissioni, affidando loro l'incarico di istruire alcune deliberazioni e di dare attuazione alle decisioni assunte in relazione a specifiche materie di particolare rilevanza per il Dipartimento medesimo.

Articolo 5 - Direttore del Dipartimento

- 1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende all'esecuzione delle delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.
- 2. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio del Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento, è nominato con decreto del Rettore, resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta; nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno; l'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno, in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.
- 3. Per l'elezione del Direttore occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nelle prime due votazioni, dalla terza votazione occorre la maggioranza semplice.
- 4. Il Direttore designa tra i docenti di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 5. Il Direttore può delegare ad uno o più componenti del Dipartimento lo svolgimento di funzioni proprie in relazione a specifiche materie.

Articolo 6 - Giunta del Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore ed il Consiglio del Dipartimento nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento generale di Ateneo, quelli attribuitigli dal presente regolamento e altri che il Consiglio stesso ritenga di doverle delegare.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore ed è composta dal Vicedirettore, da due professori ordinari, due professori associati, 2 ricercatori in ruolo, due rappresentanti degli studenti tra quelli eletti per i corsi di laurea e di laurea magistrale, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo; alle riunioni partecipa il responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto.
3. I membri della Giunta restano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che resta in carica per due anni.

Articolo 7 - Commissione paritetica studenti-docenti

1. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché l'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compiendo valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività;
 - b) individuare criteri per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti, monitorare l'attività didattica e proporre al Consiglio del Dipartimento iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
 - c) formulare pareri al Consiglio del Dipartimento sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio, e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativiprogrammati.
2. La Commissione paritetica è convocata in prima seduta dal Direttore del Dipartimento ed elegge al suo interno il Presidente. La Commissione è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso, e si riunisce almeno sei volte l'anno.
3. La nomina del Presidente e componente della Commissione paritetica è incompatibile con la carica di Direttore del Dipartimento e Presidente di Corso di Laurea.
4. La Commissione paritetica resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.

Art. 8 Referente per la didattica

1. Il Consiglio del Dipartimento individua tra il personale docente afferente al Dipartimento uno o più referenti per il coordinamento delle attività didattiche e formative.

Articolo 9 – Comitato per la didattica

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato per la didattica, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - elaborazione e proposta al Consiglio di un piano complessivo triennale di sviluppo della didattica, con particolare riferimento all'istituzione di nuovi Corsi di Laurea, Corsi di Dottorato, Corsi di Master o alla soppressione di corsi esistenti, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto;

- formulazioni di proposte relative alle esigenze di personale docente e tecnico di supporto alla didattica;
 - definizione e razionalizzazione dell'offerta didattica in accordo con gli obiettivi dei corsi di laurea e dottorato e con i crediti formativi delle singole discipline e promozione di attività finalizzate al miglioramento delle performance didattiche;
 - promozione della didattica, reperimento di finanziamenti e gestione fondi dei corsi di laurea, nonché di iniziative mirate all'internazionalizzazione dell'offerta formativa (programma Erasmus/Ulisse, attività seminariali per le scuole di Dottorato, ecc.);
 - promozione di iniziative volte all'orientamento degli studenti delle scuole secondarie superiori;
 - formulazioni di proposte per realizzazione e gestione di laboratori didattici comuni;
2. Il Comitato per la didattica è composto da:
- il Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;
 - il delegato per la Didattica del Dipartimento;
 - il Direttore della Scuola di Dottorato o da un suo delegato;
 - i Presidenti in carica dei consigli di corso di Laurea o di Studio afferenti al Dipartimento o un loro delegato;
 - in caso di corsi di laurea o di Dottorato interdipartimentali, un rappresentante afferente al Dipartimento;
 - il referente Erasmus/Ulisse del Dipartimento;
 - il manager didattico con voto consultivo;
- un delegato all'orientamento del Dipartimento;
- un rappresentante degli studenti scelto da e tra i rappresentanti che siedono in Consiglio di Dipartimento.
3. Il coordinatore del Comitato per la didattica è il Direttore o un suo delegato.
4. Al termine di ogni anno accademico il Direttore sottopone al Consiglio di Dipartimento la relazione sull'attuazione del piano triennale della didattica.
5. Il Comitato per la didattica resta in carica 3 anni.

Art. 10 Referente per la ricerca

1. Il Consiglio del Dipartimento individua tra il personale docente afferente al Dipartimento uno o più referenti per il monitoraggio e il coordinamento delle attività di ricerca

Art. 11 Comitato per la ricerca

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato per la ricerca, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:
- ricognizione delle attività di ricerca dei docenti e delle docenti, dei ricercatori e delle ricercatrici afferenti al Dipartimento;
 - elaborazione di proposte per realizzazione e gestione di percorsi di ricerca di carattere interdisciplinare che coinvolgano in prospettiva trasversale i docenti e le docenti, i ricercatori e le ricercatrici afferenti al Dipartimento;
 - Promozione della ricerca attraverso il monitoraggio e la condivisione di bandi e di finanziamenti ai quali possono accedere le e i docenti del Dipartimento;
 - Promozione di iniziative mirate all'internazionalizzazione della ricerca (programma

Erasmus/Ulisse per ricerca, bandi Visiting Scholars);

- formulazioni di proposte per realizzazione e gestione di percorsi di ricerca laboratoriale condivisi.

2. Il Comitato per la ricerca è composto da:

- il Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;
- il delegato per la Ricerca del Dipartimento;
- il Direttore della Scuola di Dottorato o da un suo delegato;
- i Presidenti in carica dei consigli di corso di Laurea o di Studio afferenti al Dipartimento o un loro delegato;
- un rappresentante degli studenti scelto da e tra i rappresentanti che siedono in Consiglio di Dipartimento.

3. Il coordinatore del Comitato per la ricerca è il Direttore o un suo delegato.

4. Al termine di ogni anno accademico il Direttore sottopone al Consiglio di Dipartimento la relazione sull'attuazione del piano triennale della ricerca.

5. Il Comitato per la ricerca resta in carica 3 anni.

Art. 12 Referente per la terza missione

1. Il Consiglio del Dipartimento individua tra il personale docente afferente al Dipartimento uno o più referenti per il monitoraggio e il coordinamento delle attività di terza missione

Art. 13. Comitato per la terza missione

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato per la Terza missione, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- ricognizione e promozione di attività e iniziative che mirano a promuovere una interazione attiva del Dipartimento con il territorio e la società, finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla promozione delle competenze presenti;
- elaborazione e realizzazione di piani, eventi e iniziative volte a promuovere le competenze interne al Dipartimento e metterle a servizio del territorio in prospettiva trasversale e interdisciplinare;
- proposta e pianificazione di progetti e manifestazioni di divulgazione scientifica e sensibilizzazione della cittadinanza su temi inerenti le competenze scientifiche presenti nel Dipartimento

2. Il Comitato per la Terza missione è composto da:

- il Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;
- il delegato per la Terza missione del Dipartimento;
- il Direttore della Scuola di Dottorato o da un suo delegato;
- i Presidenti in carica dei consigli di corso di Laurea o di Studio afferenti al Dipartimento o un loro delegato;
- un rappresentante degli studenti scelto da e tra i rappresentanti che siedono in Consiglio di Dipartimento.

3. Il coordinatore del Comitato per la Terza Missione è il Direttore o un suo delegato.

4. Al termine di ogni anno accademico il Direttore sottopone al Consiglio di Dipartimento la relazione sull'attuazione del piano triennale della terza missione.

5. Il Comitato per la Terza missione resta in carica 3 anni.

Art. 14. Assicurazione della qualità

1. Il Dipartimento individua tra il personale docente un referente della qualità con l'incarico di vigilare e monitorare gli standard di qualità del Dipartimento.
2. Il referente della qualità può avvalersi di un gruppo di lavoro al quale possono prendere parte i docenti e il personale del Dipartimento indicati dal referente previo accordo con il Direttore.

Articolo 15 - Internazionalizzazione della didattica e della ricerca

1. Il Consiglio del Dipartimento individua tra il personale docente e non docente afferente al Dipartimento uno o più referenti per il coordinamento e la promozione dei processi di internazionalizzazione applicati alla ricerca e alla didattica.

Articolo 16 - Corsi di studio

1. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti.
2. Presso il Dipartimento sono istituiti i Consigli di corso di studio, dei quali fanno parte le componenti previste
 - i docenti che afferiscono al corso, ivi compresi, con voto consultivo, i titolari di insegnamento per affidamento, supplenza e contratti sostitutivi;
 - una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti del Consiglio, eletti fra gli studenti iscritti al corso di studio;
 - un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dalla rispettiva categoria.
3. Il Presidente del Consiglio del corso di studio, eletto fra i docenti di ruolo del corso, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; sovrintende alle attività del corso di studio e può delegare l'esercizio di proprie funzioni a docenti del corso medesimo; è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.

Art. 17 - Corsi di Studio Post Lauream

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può proporre l'istituzione, l'organizzazione e gestione dei Corsi di studio post lauream, anche a carattere interuniversitario e internazionale, secondo le disposizioni contenute nello Statuto dell'Autonomia e nei Regolamenti di Ateneo.
2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di studio post lauream sono stabiliti con apposita delibera, adottata secondo lo Statuto dell'Autonomia e i regolamenti.

Articolo 18 - Responsabile amministrativo

1. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, appartenente di norma alla categoria D dell'area amministrativo-contabile, nominato dal Direttore generale, sentito il Direttore della struttura interessata.
2. Il Responsabile amministrativo:
 - cura la predisposizione tecnica della proposta di budget sulla base delle linee guida definite annualmente;

- coordina le attività e vigila sull'andamento della gestione amministrativo-contabile del Dipartimento ed effettua i relativi controlli;
 - provvede alla corretta registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo di utilizzo delle risorse ed alla verifica delle relative disponibilità; alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
 - collabora con l'Ufficio bilancio, per la parte di competenza, per la predisposizione delle variazioni e del conto consuntivo;
 - collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti l'organizzazione di corsi, dei convegni e dei seminari;
 - partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio del Dipartimento, con funzioni di segretario verbalizzante e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative adunanze;
 - esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento il Responsabile amministrativo può essere sostituito da un altro funzionario o da un collaboratore dell'area amministrativo-contabile.

Articolo 19 - Regolamento didattico

1. Il Consiglio approva annualmente il Manifesto degli studi, tenendo conto delle osservazioni della commissione paritetica e delle proposte del referente per la didattica.

Art. 20 Convocazione e validità delle adunanze

1. Gli organi collegiali del Dipartimento sono convocati con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità della convocazione, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
 2. Per la validità delle adunanze, salvo che sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo, è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti.
 3. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, salvo che non sia diversamente disposto.
- a) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dalla rispettiva categoria.

Articolo 21 - Modifiche al regolamento

1. L'adozione e le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 22 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti generali e di quelli di Ateneo.